

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 2



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI


Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

| | |
|--|--|
| <p>Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 11 dicembre 2025. Rinnovo della designazione al laboratorio BonnassisaLab S.p.a., in Foggia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06918) Pag. 1</p> <p>DECRETO 11 dicembre 2025. Rinnovo della designazione al laboratorio Artea S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (25A06919) Pag. 6</p> <p>DECRETO 11 dicembre 2025. Rinnovo della designazione al laboratorio Artea S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (25A06920) Pag. 8</p> | <p>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</p> <p>DECRETO 18 dicembre 2025. Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia. (25A07043) Pag. 10</p> <p>DECRETO 22 dicembre 2025. Determinazione della misura del sovraccarico BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2027. (25A07046) Pag. 13</p> |
|--|--|



DECRETO 22 dicembre 2025.

Determinazione della misura del sovraccanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2027.

**IL DIRETTORE GENERALE
USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE ACQUE**

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovraccanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovraccanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 6 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del 12 luglio 1993, n. 275, «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrata e modificata in ultimo dal decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata rivalutata la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 2 dicembre 1953, n. 959, per i relativi bienni ed in particolare:

decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;

decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;

decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;

decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;

decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;

decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;

decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;

decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;

decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;

decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 1° dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovraccanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovraccanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in euro 18,00;

Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali è stata determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e precisamente:


decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 1, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 27 novembre 2007 n. 008/QdV, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

decreto ministeriale 25 novembre 2009 n. 012/QdV, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovraccanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925/1980 alle date dalla stessa previste;



Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW, e precisamente:

decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,13;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,88;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro 22,90;

per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta;

Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale è stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1, «Disposizioni in materia di sovraccanone di bacino imbrifero montano», della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 18 gennaio 2016, n. 13, il quale dispone che il sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;

Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la misura del sovraccanone dovuta dai con-

cessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media superiore a kW 220;

Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 23 gennaio 2018, n. 18, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 15 marzo 2022, n. 62, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto direttoriale del 1° dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 16 dicembre 2023, n. 293, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2025, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 36,22 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica, avente ad oggetto gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2025, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del



24 novembre 2025, n. 273, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, da cui risulta che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2023-ottobre 2025 è pari a +1,8% per l'indice generale senza tabacchi;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni

d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2027, in euro 36,87 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il direttore generale: TRAVÌA

25A07046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aloperidolo, «Aloperidolo Hikma».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 456/2025 del 12 dicembre 2025

Codice pratica: MCA/2020/230.

Procedura europea: AT/H/1155/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ALOPERIDOL HIKMA, le cui caratteristiche sono riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal, S.A.) con sede e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mó, 8, 8A-8B, Fervença, 2705-906 Terrugem, Portogallo.

confezioni:

«50 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 10 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 052256017 (in base 10) 1KUR8K (in base 32);

«50 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino in vetro da 3 ml - A.I.C. n. 052256029 (in base 10) 1KUR8X (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 052256031 (in base 10) 1KUR8Z (in base 32);

principio attivo: aloperidolo (come aloperidolo decanoato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A., Estrada do Rio da Mó, 8, 8A, 8B, Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

